

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1981

Delega al Governo della Repubblica per il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli altri organi di programmazione economica

ONOREVOLI SENATORI. — Nella riunione del Consiglio dei ministri del giorno 22 marzo scorso il Governo ha approvato il programma a medio termine 1981-83 che è stato poi trasmesso alle Camere per il suo esame.

Nella stessa seduta il Consiglio dei ministri ha approvato il presente disegno di legge delega per il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Nel presentare al Parlamento il programma il 22 ottobre scorso, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato l'impegno sia della presentazione del programma economico, sia della presentazione contemporanea del disegno di legge.

In particolare, in quest'ultima proposta, egli aveva indicato nella ristrutturazione dell'amministrazione preposta al bilancio e alla programmazione economica « la condizione

organizzativo-funzionale di una ripresa della politica di programmazione » rivolta, secondo le medesime dichiarazioni, a favorire una maggiore crescita reale dell'economia, orientando « nel giusto senso la composizione della domanda, cioè il "come" vanno utilizzate le risorse ».

Nel momento nel quale il Governo definisce un quadro di politica di programmazione diviene evidentemente necessario procedere ad un riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica in modo da porlo nella condizione di svolgere tale attività.

Poichè la programmazione è metodo dell'attività di ciascun Ministero, e, più in generale, di ciascun livello o settore di pubblici poteri, comunque organizzati, i collegamenti tra i suddetti livelli abbisognano di una sede istituzionale per la formula-

zione e la verifica di un quadro di riferimento generale e, al contempo, sufficientemente articolato, secondo dimensioni territoriali e settoriali, nel quale consiste la programmazione.

Questa, pertanto, costituisce funzione statale, oggetto di autonoma attività di governo, distinta da quelle rispettivamente proprie del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

La commissione incaricata di formulare proposte di riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato sulla base delle direttive indicate dal Senato nell'ordine del giorno del 10 luglio 1980 ha, infatti, espresso il suo autorevole consenso ad un sistema imperniato su tre Ministri finanziari, segnalando la necessità e l'urgenza di una ristrutturazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che ne accentui il momento programmatico.

Il disegno di legge che si presenta all'approvazione del Parlamento muove da queste premesse, che, giova notare, non sono dettate da occasione politica, ma dipendono dal vigente assetto normativo e dalla necessità logica e pratica di adeguarvi la struttura statale preposta al Bilancio e alla programmazione economica.

L'ordinamento regionale e la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio impongono tali adeguamenti.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prescrive che lo Stato determini gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle Regioni; l'articolo 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ne disciplina il procedimento relativamente al bilancio dello Stato annuale e pluriennale ed atti collegati ed è appena il caso di ricordare le norme sullo sviluppo del Mezzogiorno, sul settore agro-alimentare, su quello sanitario, sulla politica di riconversione e di ristrutturazione industriale per constatare che programmazione e concorso delle Regioni costituiscono il modo di elaborare la politica economica.

La previsione di un bilancio di cassa consente di valutare il divario tra il progetto, costituito dal bilancio in termini di competenza, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale, e la realtà, ed esige il superamento di una concezione meramente contabile, che si avvale precipuamente di deduzioni da serie storiche di precedenti bilanci, a favore di una diversa, più ampia e reale considerazione di molteplici fattori esterni, i quali influenzano l'andamento degli incassi e dei pagamenti e ne sono, a loro volta, influenzati.

Non può dubitarsi che l'odierna struttura del Ministero fondata su due direzioni generali non è adeguata a siffatte esigenze e risente di una considerazione, in prevalenza, giuridico-contabile dei problemi economici della quale sono manifestazioni, ancorchè diverse, sia l'agire discontinuo sia la fiducia in programmi stabiliti per legge, difficilmente adattabile, per i suoi aspetti rigidi, ad una realtà mutevole e non limitata dai confini nazionali.

Per corrispondere a quelle esigenze è necessario, in primo luogo, assicurare al Ministero del bilancio e della programmazione economica la possibilità di conoscere adeguatamente la realtà economica al fine di elaborare gli opportuni modelli e di proporre indirizzi di politica economica sia per il medio termine sia per la congiuntura.

L'apporto del Ministero del bilancio e della programmazione economica alla definizione delle linee della politica economica richiede che la stessa sede sia competente per valutare la compatibilità, con tali linee, dei programmi settoriali e regionali; per formulare proposte di coordinamento fra i medesimi; per accertare sistematicamente l'attuazione dei programmi e degli investimenti delle pubbliche amministrazioni e proporre, nelle sedi competenti, le iniziative a rimuovere le cause di impedimento o di ritardo.

È opportuno segnalare che la menzionata commissione per il riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, oltre a prospettare il deferimento alle competenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica di parte dei servizi fa-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

centi capo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha formulato il voto per attribuire al suddetto Ministero « una funzione che attualmente è in pratica vacante e di cui generalmente si sostiene tuttavia la necessità: quella del controllo di gestione della pubblica amministrazione, cioè della verifica di efficienza ed economicità dell'amministrazione ».

È apparso, tuttavia, più consoni alle esigenze che motivano questo disegno di legge non appesantire il Ministero di compiti che non implicino la formulazione o la verifica di programmi di settore o territorialmente delimitati, ma ne siano l'esecuzione. I medesimi motivi e l'esigenza di non alterare competenze di altri organi di controllo esterni e interni all'amministrazione statale giustificano il parziale accoglimento del suddetto voto, riferendolo all'esecuzione dei programmi e dei relativi investimenti.

L'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria per riordinare le attribuzioni dei comitati interministeriali di programmazione, con tipizzazione e semplificazione dei rispettivi procedimenti e delle composizioni dei collegi, nonché quelle del Ministero, dei suoi organi ed uffici e delle commissioni che vi operano.

L'ampiezza della delega evita che il disegno delle attribuzioni essenzialmente programmatiche e di verifica previste nei successivi articoli possa risultare impedito dalla impossibilità di coordinarvi disposizioni che risultano collegate con quelle concernenti il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo indica criteri direttivi per definire soltanto attribuzioni tra Ministeri. Essi, secondo gli autorevoli suggerimenti della predetta commissione per il riordino dell'amministrazione centrale dello Stato, accentuano il carattere programmatico del Ministero e, in tal maniera, chiariscono l'ampiezza della delega contenuta nell'articolo 1, primo comma.

Dalla disposizione si desumono due principi: complementarietà tra definizione del programma e verifica della sua attuazione; separazione tra programmazione e gestione

degli interventi mediante provvedimenti speciali.

Il primo deriva da due esigenze: adeguatezza del programma, anche in considerazione della redazione della legge finanziaria, del bilancio dello Stato, nei suoi vari tipi, e degli atti connessi; garanzia dell'attuazione del programma.

La distinzione tra programmazione e gestione concreta degli interventi mediante provvedimenti speciali muove dall'esigenza di garantire alla programmazione l'ambito suo proprio, distinto da quello della concreta attività amministrativa, che dev'essere attribuita al Ministro competente per materia o settore.

Ciò implica che gli atti di programmazione siano definiti con rigore, evitando formulazioni generiche ed indeterminate, che sono tali sia per mancanza di informazione e valutazione sia per la tentazione di operare, nella successiva fase dei singoli casi, con una discrezionalità eccessiva e resa tuttavia possibile dalla viziata formulazione di un programma, che, in realtà, è mera sintesi verbale di disparate opinioni.

Oltre queste esigenze concettuali, il cui misconoscimento ha compromesso l'efficacia della programmazione, la separazione tra i due momenti consente di non gravare di compiti di gestione gli organi di programmazione, oggi appesantiti, pur in difetto di adeguate strutture, da incumbenti istruttorie per l'emanazione di provvedimenti speciali. E consente, altresì, che la relativa responsabilità sia assunta dal dicastero competente, senza quelle attenuazioni che si collegano, quanto meno nei fatti, a delibere di organi collegiali, per i quali la composizione politica finisce per prevalere sulla natura amministrativa dei provvedimenti.

L'accertamento dell'attuazione dei programmi costituisce, come si è notato, il complemento della formulazione dei medesimi e, in quanto tale, si distingue dalle attribuzioni di controllo giuridico e contabile, spettanti ad altri organi e la cui non modificabilità costituisce limite della delega.

Trattasi di competenza non nuova, prevista nell'articolo 2, lettera c), in fine, della legge 27 febbraio 1967, n. 48; la diversa for-

mulazione l'adeguata alle esigenze derivanti dal concorso delle Regioni all'attività di programmazione, secondo uno schema sostanzialmente uniforme nelle varie leggi.

L'articolo 2 prevede che sia disciplinata l'utilizzazione dell'opera di estranei all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici e le relative remunerazioni, che potranno essere stabilite in deroga a disposizioni vigenti solo per persone altamente specializzate nelle discipline attinenti alla programmazione.

La formula vigente dell'assunzione mediante contratto di diritto privato per incarichi speciali ha dato luogo ad alcune difficoltà nella pratica ed anche a controversie giurisdizionali circa l'istituzione di un rapporto d'impiego.

Il disegno di legge configura una locazione d'opera, che può consistere anche nella preposizione ad uffici, consentendo ad una amministrazione che dovrebbe essere particolarmente sollecita di apporti culturali adeguati alle sue attribuzioni un ampio ricorso a qualificate prestazioni d'opera, generalizzando e semplificando la disposizione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina, con adeguate formalità, l'incarico di dirigenza di una direzione generale o ufficio equiparato e di cui è fatto salvo il regime giuridico del primo, terzo e quarto comma.

L'articolo 3 definisce le attribuzioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

I nessi tra la programmazione e gli atti, diversi per natura e contenuto, concernenti il bilancio dello Stato, spiegano la permanenza delle attribuzioni vigenti riguardo a tali atti e palesate dalle costanti denominazioni ufficiali del Ministero (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407; legge 27 febbraio 1967, n. 48).

La legge vigente disciplina il concerto del Ministro del bilancio e della programmazione economica con riguardo a provvedimenti legislativi che comportino sia autorizzazioni di spesa, il cui ammontare è diverso secondo che si riferisca ad uno o a più

esercizi finanziari, sia diminuzione di entrate o istituzione o modifica di tributi.

Queste attribuzioni vengono mantenute e, svolgendone la *ratio* anticipatrice del presente riordinamento, l'articolo ne prevede l'estensione agli atti legislativi o, per la tendenza verso la delegificazione, agli atti amministrativi rilevanti per la programmazione generale, di settore o territoriale; indica alcune materie per evitare interpretazioni restrittive e, per la formulazione di piani e di programmi, prescrive che il relativo finanziamento sia distinto in parte corrente ed in parte in conto capitale, al fine di consentire l'adeguata valutazione di un dato spesso trascurato.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio del potere di verificare l'attuazione dei programmi e rimuovere inerzie o ritardi.

Della necessità di tale potere si è già detto. Le attribuzioni e le competenze degli altri Ministeri e degli enti territoriali concorrenti alla definizione dei programmi non possono impedire l'esecuzione del programma, atto che, ove non venga nuovamente posto in discussione, risulta dal consenso dei soggetti che lo definiscono o, per taluni di essi, dalla decisione del Parlamento. In questa prospettiva, l'esercizio delle diverse competenze istituzionali si manifesta nella fase di formulazione, spontanea o mediata, del programma, la cui compiuta definizione esprime le concorrenti volontà dei partecipanti di vincolarsi alla sua attuazione.

Questa innegabile esigenza consente di attribuire al Ministero la competenza a richiedere, agli organi competenti, le iniziative necessarie a rimuovere, anche in via sostitutiva, le cause di impedimento o ritardo nell'attuazione di programmi. Le competenze dispositive del Consiglio dei ministri costituiscono la sede istituzionale per valutare come debbano essere risolti i contrasti insorti con il Ministero del bilancio e della programmazione economica che abbia richiesto opportuni provvedimenti per l'esecuzione del programma.

La sperimentata esigenza di garantire la attuazione di programmi ha già informato gli articoli 14 e 15 del disegno di legge « In-

terventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991 » (Atti Camera 2276).

L'articolo 5 indica i principi generali per il riordinamento del Ministero e degli istituti di cui all'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e, rinviando alle disposizioni successive, prevede la soppressione della segreteria generale della programmazione economica e della direzione generale per l'attuazione della programmazione e l'istituzione di un segretario generale e di direzioni generali distinte per funzioni omogenee.

Il vigente ordinamento è risultato non soddisfacente per la difficoltà di attribuire ad un ufficio generale il coordinamento dell'altro ufficio; per aver confidato ad un ente pubblico, ancorchè strumentale, il compito di studi e indagini di politica economica, da affidare, invece, al Ministero come compito fondamentale; per non aver distinto i compiti di verifica dei programmi da quelli di verifica dell'attuazione dei medesimi.

Questi difetti di struttura sono risultati più gravi per la compiuta definizione, che la vigente normativa non presuppone, dell'ordinamento regionale e per l'estensione della programmazione oltre le possibilità delle strutture esistenti.

Con il disegno di legge si intende eliminare tali difetti, distinguendo tre uffici generali competenti, rispettivamente, per lo studio dei problemi economici, per la verifica dei programmi, per l'accertamento dell'attuazione dei medesimi.

A queste competenze è necessario un significativo apporto culturale in termini sia di politica economica e conseguenti scelte sia imprenditoriali per la migliore definizione degli investimenti; in genere, per la effettiva comprensione dei problemi trattati.

Da siffatta impostazione deriva la necessità di un coordinamento, che il disegno di legge ravvisa nel Segretario generale.

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 delineano l'organizzazione del Ministero, non ignorando le tendenze verso nuovi modelli, ma adattandole alle peculiarità di un Ministero, la cui attività appare, *prima facie*, diversa da quella degli altri Dicasteri.

Così il Segretario generale assicura in forma monocratica il raccordo tra il Mini-

stro e gli uffici generali, che, distinti per competenze concettualmente diverse, debbono uniformarsi a direttive generali, derivanti dall'unicità del disegno programmatico da proporre, verificare ed attuare.

L'ufficio del Segretario generale è, pertanto, complesso in quanto annovera: il servizio per le relazioni comunitarie e internazionali, necessario supporto atteso i condizionamenti extranazionali e di diritto, esterni alla programmazione; la segreteria dei comitati, che, considerata la diversa natura delle competenze dei medesimi, non può essere affidata ad una determinata direzione; il nucleo di valutazione, per l'esame tecnico dei piani di investimenti pubblici.

Per il compimento di indagini, studi e rilevazioni il Segretario generale si avvale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e di un proprio servizio di informatica.

L'articolo 8 prevede la costituzione, nell'ambito del Gabinetto del Ministro, dell'Ufficio legislativo, anche con compiti di consulenza giuridica.

I tre uffici generali, disciplinati negli articoli 10, 11 e 12, corrispondono ad aspetti concettualmente diversi della programmazione quali: l'elaborazione delle proposte di indirizzi di politica economica; la valutazione e definizione dei programmi e la formulazione di proposte di adattamento; l'accertamento, di cui l'articolo 1 fa carico al Ministero, dell'attuazione dei programmi.

È ovvio rilevare che l'attività di questi uffici non è caratterizzata dall'emanazione di provvedimenti amministrativi e, per tale aspetto, si presenta diversa da quella svolta dai corrispondenti uffici degli altri Ministeri. Essa, peraltro, è l'attività propria e tipica del Ministero preposto al bilancio ed alla programmazione economica; è ovvio affidarla alle consuete strutture ministeriali.

La disposizione sul Servizio centrale per gli affari generali amministrativi e per l'organizzazione del personale non modifica l'assetto vigente ed attribuisce al Servizio medesimo la gestione dei fondi e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero, che oggi è affida-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione.

Le specifiche esigenze culturali del Ministero spiegano l'articolo 14, che amplia i casi di amministrazioni — dalle Finanze alla Ragioneria generale dello Stato al Ministero dell'interno — che altrettanto motivatamente hanno ritenuto preferibile curare specifici ed approfonditi corsi.

L'articolo 15 dispone la soppressione dell'Istituto di studi per la programmazione economica. Le ragioni sono state anticipate illustrando il nuovo modello di organizzazione; si può ancora notare che il non infrequente affidamento, da parte dell'ISPE, di studi a terzi ha contribuito ad alterare l'immagine legislativa dell'Istituto, con conseguenti vicissitudini dell'ente.

L'esperienza negativa di leggi che hanno rinviato ad atti successivi l'effettiva soppressione di enti pubblici, non senza disagio per il personale, posto in condizione di incertezza, ostativa ad un proficuo impegno di lavoro, ha consigliato di disporre immediatamente la soppressione dell'Istituto, applicando al personale la normativa vigente.

L'articolo 16 prevede la riduzione delle qualifiche dirigenziali e il possibile incremento delle altre.

È prevista l'utilizzazione, entro il limite di dieci unità, di professori e ricercatori universitari a tempo pieno, per assicurare l'apporto di studiosi alle attività del Ministero.

È, altresì, disposto l'aumento dei contingenti di personale utilizzabile ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, numero 497.

L'articolo 17 contiene norme transitorie per l'assunzione della qualifica di Segretario generale da parte del Segretario generale della programmazione economica.

L'articolo prevede anche disposizioni per il conferimento della qualifica di primo dirigente. Trattasi di norme adottate nella carenza di una legge generale più volte annunciata e peraltro conformi all'ultima legge che ha disciplinato, transitoriamente, la materia ed alle disposizioni adottate per il riordinamento di altri Ministeri. Se durante l'iter parlamentare del presente disegno di legge verrà approvata dal Parlamento una diversa normativa, questa varrà anche per i funzionari contemplati in questo articolo, nei limiti dei posti che risulteranno disponibili dopo il riordinamento.

L'articolo 18 dispone sulla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo principi e criteri direttivi di cui alle seguenti disposizioni, norme dirette a riordinare, al fine di una considerazione unitaria della programmazione, anche di settore e territoriale, le attribuzioni:

a) dei comitati interministeriali di programmazione e dei relativi livelli di competenza, con tipizzazione e semplificazione dei rispettivi procedimenti e delle composizioni dei collegi, osservando il criterio di attribuire agli organi della programmazione la competenza per le delibere di programmazione e per quelle d'indirizzo e di coordinamento dell'attuazione della programmazione, ed ai Ministeri competenti per materia la competenza, attualmente spettante agli organi della programmazione, per disporre i provvedimenti speciali di attuazione;

b) del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche mediante revisione degli organi ed uffici del Ministero, delle commissioni operanti presso il medesimo, degli istituti di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, attribuendo al Ministero del bilancio e della programmazione economica la responsabilità per l'accertamento dell'attuazione delle delibere di cui alla precedente lettera *a)* e dei programmi, compresi quelli deliberati dalle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come modificato dall'articolo 34, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, osservando il limite di non modificare le attribuzioni di controllo giuridico o contabile spettanti ad altri organi statali o regionali.

Art. 2.

Con i medesimi decreti si provvederà a disciplinare l'utilizzazione dell'opera di estranei all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici e le relative remunerazioni, le quali, per le persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica, alla formulazione ed analisi di piani, programmi e relativi finanziamenti, potranno essere stabilite anche in deroga alle vigenti disposizioni. Salva l'applicabilità dei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà consentita la preposizione ad uffici secondo gli schemi organizzativi del Ministero.

I decreti di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

Fermi restando i poteri derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, spetta al Ministro del bilancio e della programmazione economica dare il concerto alle proposte di disegni di legge, di provvedimenti legislativi e di decreti amministrativi che abbiano rilevanza ai fini della programmazione anche di settore e territoriale e, in particolare, degli atti concernenti:

la formulazione di piani, di programmi specifici e di settore e il relativo finanziamento, distinto in parte corrente ed in parte in conto capitale;

i riassetti retributivi nel settore del pubblico impiego;

le iniziative necessarie per rimuovere, secondo le modalità previste nel successivo articolo 4, l'inattività o i ritardi nell'attuazione dei programmi.

Art. 4.

Sarà attribuita al Ministero del bilancio e della programmazione economica la competenza a richiedere, effettuati gli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sub *b*) e salve le successive competenze dispositive del Consiglio dei ministri, le iniziative necessarie a rimuovere, anche in via sostitutiva, le cause che impediscano o ritardino l'attuazione della programmazione anche di settore e territoriale.

Art. 5.

Il nuovo assetto degli organi del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti di cui all'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, deve essere adeguato al nuovo ordinamento delle attribuzioni, prevedendo, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, la soppressione della Segreteria generale della programmazione economica, della Direzione generale per l'attuazione della programmazione e l'istituzione di un segretariato generale e di direzioni generali distinte per funzioni omogenee.

Art. 6.

Il Segretario generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica è alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dei vari servizi dell'amministrazione.

Il Segretario generale ha compiti di indirizzo dell'attività delle direzioni generali e di collegamento con le attività esterne al Ministero.

Il Segretario generale vigila sull'efficienza ed il rendimento dei servizi, di cui al primo comma dell'articolo 7, provvede alla gestione dei servizi indivisibili e disciplina la loro utilizzazione da parte delle direzioni generali.

L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione econo-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mica, oppure a dipendenti dello Stato non appartenenti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed aventi funzioni o qualifiche equipollenti o superiori, nonchè ad estranei all'amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza nelle materie economiche e finanziarie.

Al Segretario generale compete il trattamento economico inerente alla qualifica di dirigente generale livello B.

L'incarico di Segretario generale è conferito ai sensi e con le modalità previste dal secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 7.

Sono costituiti alle dirette dipendenze del Segretario generale il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali, la Segreteria dei comitati e il Nucleo di valutazione, che avrà il compito dell'istruttoria tecnica dei piani di investimento pubblici ai fini del loro esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei ministri.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Segretario generale:

provvede, anche mediante direttive, al coordinamento degli uffici di cui all'articolo 9 e propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica la risoluzione di conflitti di competenza tra i medesimi;

si avvale di un proprio servizio d'informatica e degli istituti di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, per il compimento di indagini, studi e rilevazioni;

stabilisce le verifiche per ottenere le informazioni e i dati di cui all'articolo 31 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 8.

Nell'ambito del Gabinetto e alle dirette dipendenze del Ministro del bilancio e del-

la programmazione economica è costituito l'Ufficio legislativo, anche con compiti di consulenza giuridica.

Art. 9.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

- a) Direzione generale dell'economia;
- b) Direzione generale del programma;
- c) Ispettorato generale del programma;
- d) Servizio centrale per gli affari generali amministrativi e per l'organizzazione e l'amministrazione del personale.

Agli uffici di cui alle lettere a), b) e c) sono preposti dirigenti generali di livello C.

Alla Direzione generale dell'economia può anche essere preposta, per incarico mediante contratto triennale, persona altamente specializzata nel settore di competenza.

Al Servizio di cui alla lettera d) è preposto un dirigente superiore.

Art. 10.

La Direzione generale dell'economia sarà organizzata in modo da assicurare lo studio dei problemi strutturali dell'economia, dei modelli econometrici e dell'evoluzione congiunturale; l'elaborazione delle proposte dei conseguenti indirizzi di politica economica; il coordinamento e la documentazione degli studi affidati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica ad altri soggetti.

Art. 11.

La Direzione generale del programma dovrà assicurare la verifica e compatibilità dei programmi settoriali e regionali nonché la formulazione di proposte per il coordinamento di tali programmi.

Art. 12.

L'Ispettorato generale del programma dovrà assicurare il sistematico accertamento dell'attuazione dei programmi e degli investimenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13.

Il Servizio centrale per gli affari generali amministrativi e per l'organizzazione e l'amministrazione del personale è competente per tutti i provvedimenti riguardanti il personale dipendente e coloro che, in base a contratto, prestano la loro opera a tempo determinato.

Provvede, inoltre, alla gestione degli stanziamenti o fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e ne riferisce secondo le direttive del Segretario generale.

Art. 14.

Alla preparazione, alla formazione ed all'aggiornamento del personale direttivo e di quello dirigenziale provvede la Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo i programmi e i metodi didattici proposti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, che potrà indicare docenti qualificati anche stranieri.

Art. 15.

Nel procedere al riordinamento saranno attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica le funzioni attualmente spettanti all'Istituto di studi per la programmazione economica.

L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) è soppresso e posto in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e successive modificazioni e integrazioni.

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, il personale di ruolo dell'Istituto di studi per la programmazione economica è inquadrato, con salvezza delle situazioni giuridiche ed economiche, presso altre amministrazioni dello Stato con la costituzione di ruoli speciali transitori o presso enti pubblici.

Art. 16.

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali deve essere ridotta secondo le necessità dei nuovi uffici. Conseguentemente sarà ridotto il relativo quadro della tabella V, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Potrà essere previsto un incremento della dotazione organica nelle qualifiche non dirigenziali, e l'istituzione, fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo del personale operaio.

Per far fronte alle esigenze derivanti dai compiti del Ministero del bilancio e della programmazione economica sarà prevista, entro il limite di dieci unità, l'utilizzazione a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto del personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari.

Il predetto personale sarà posto a disposizione del Ministero del bilancio e della programmazione economica con le modalità previste nei commi nono e decimo dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

La spesa relativa sarà posta a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Sarà prevista l'utilizzazione di personale appartenente ai ruoli di al-

tre amministrazioni dello Stato, civili o militari, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici.

L'utilizzazione del personale di cui al precedente comma sarà regolamentata secondo i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497. A tal fine i contingenti previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 del predetto decreto-legge sono elevati rispettivamente a 30 unità.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

All'entrata in vigore della presente legge il Segretario generale della programmazione economica assume la qualifica di Segretario generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed esercita le relative funzioni con riguardo agli uffici esistenti a tale data.

Con la medesima decorrenza è soppressa la qualifica di Segretario generale della programmazione economica.

Sarà prevista la promozione a primo dirigente mediante scrutinio di direttori aggiunti di divisione in possesso della qualifica alla data del 13 luglio 1980 o che abbiano conseguito la predetta qualifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I posti che dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche, escluse quelle dirigenziali e della carriera direttiva — attuali settima e ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 — possono essere conferiti a domanda degli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data della presente legge, prestino, ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni

e integrazioni, da almeno un anno ininterrotto servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'attuazione della disposizione di cui al comma precedente sono conferiti agli idonei dei concorsi la cui graduatoria è stata approvata nel triennio 1979-1981.

Art. 18.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in complessive lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente e del conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.